



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-07-2018 (punto N 53)

Delibera N 878 del 30-07-2018

Proponente

FEDERICA FRATONI
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Renata Laura CASELLI

Estensore Renata Laura CASELLI

Oggetto

Linee Guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (fos) in discarica

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Linee Guida

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

VISTA la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

CONSIDERATO che l'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 22/2015 stabilisce che la Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti di cui ha assunto la competenza;

VISTA la legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 “Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”;

VISTA la D.G.R.T. 23/02/2016, n. 121 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della lr 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”;

VISTA la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 "Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” in particolare l'art. 177 che stabilisce che i rifiuti debbano essere gestiti senza causare inconvenienti da odori;

VISTO il D.lgs. 36/2003, in particolare l'art. 5 e l'art. 7, che prevedono rispettivamente la riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica e l'obbligo per i rifiuti di essere collocati in discarica solo dopo trattamento, nonché l'allegato I, paragrafo 2.10, il quale prevede che la copertura giornaliera dei rifiuti smaltiti sia effettuata con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche, che limiti la dispersione eolica, l'accesso di volatili e l'emissione di odori;

VISTO il Dm Ambiente 27 settembre 2010 per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica;

VISTA la circolare Orlando del 06/08/2013 “Termine di efficacia della circolare del Ministro dell’Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009”, con la quale il Ministero dell’Ambiente ha stabilito, con particolare riferimento ai rifiuti urbani, che l’obbligo di trattamento previsto dall’art. 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE di cui all’art. 7 del D.lgs. 36/2003 è soddisfatto solo in seguito ad un’adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica;

VISTA la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, con cui la Regione Toscana ha fornito disposizioni per l'impiego della frazione organica stabilizzata (FOS), definendo:

- all’art. 20 septies, comma 1, che: *“Le attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) con le procedure di cui alla parte quarta, titolo I, capi IV e V, del d.lgs. 152/2006, possono essere autorizzate per la copertura giornaliera e la sistemazione finale delle discariche a condizione che tale materiale presenti un indice di respirazione dinamico (IRD) inferiore a 1.000 mg O₂ Kg⁻¹VS h⁻¹;*
- all’art. 30 quater, comma 4, che: *“La FOS utilizzata per la copertura e la sistemazione finale delle discariche, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 septies, non è soggetta al pagamento del tributo”;*

VISTO il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzative regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)” e, in particolare, l’articolo 23 il quale attribuisce alla Giunta regionale la facoltà di emanare, con propria deliberazione, linee guida aventi carattere di supporto tecnico procedurale;

RITENUTO NECESSARIO, ai fini della prevenzione delle emissioni odorigene e fatte salve ulteriori condizioni sito specifiche che possono essere stabilite in sede di valutazione di compatibilità ambientale e di autorizzazione, chiarire le modalità di applicazione della previsione normativa di cui all’art. 20 septies della l.r. 25/1998, ai fini sia del riconoscimento dell’attività di recupero della FOS per le operazioni di copertura delle discariche che della conseguente esclusione della stessa dal pagamento del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica;

CONSIDERATO che la “tutela dell’ambiente” è riservata alla competenza esclusiva statale e che le Regioni non possono dettare una disciplina contrastante con quella prevista dalle fonti primarie abbassando i limiti di tutela previsti da queste ultime;

RILEVATO altresì che la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato ha chiarito come le Regioni possano sì intervenire sulla disciplina dei valori delle sostanze inquinanti contenute nei rifiuti, ma ciò al solo fine di dettare norme più stringenti volte ad assicurare livelli di tutela più elevati rispetto a quelli standard individuati dalla normativa statale;

RITENUTO quindi necessario definire le modalità di attuazione dell’articolo 20 septies della l.r. 25/1998, tramite disposizioni tecniche, al fine di specificare le modalità di determinazione dell’indice respirometrico dinamico della FOS per la copertura delle discariche;

RITENUTO necessario altresì avviare anche un tavolo di confronto tecnico con tutti i soggetti interessati (uffici regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, ARPAT, ATO, gestori), al fine di chiarire le modalità di determinazione dell’indice respirometrico dinamico della FOS per lo smaltimento in discarica;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare le allegate linee guida (allegato A) recanti “ATTIVITA’ DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA STABILIZZATA (FOS) IN DISCARICA: SPECIFICAZIONE IRD”, con le quali sono definite le condizioni minime ai fini dell’autorizzazione dell’attività di recupero della FOS per la copertura delle discariche, ai sensi dell’art. 20 septies della l.r. 25/98 e la conseguente esclusione dal pagamento del tributo per il deposito dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 30 ter della medesima legge regionale;

2. di stabilire che le linee guida allegate sono rivolte agli uffici regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni;
3. di dare mandato al settore regionale competente al rilascio delle autorizzazioni, nel caso in cui le autorizzazioni vigenti prevedano la possibilità di utilizzare attività di recupero della FOS con un IRDR inferiore a $1.000 \text{ mgO}_2 \times \text{kgSV}^{-1} \times \text{h}^{-1}$, di avviare un confronto con i gestori volto a definire accordi procedurali finalizzati alla modifica/riesame delle autorizzazioni già rilasciate, per le parti in contrasto con le presenti disposizioni;
4. di dare mandato al Settore Servizi Pubblici Locali di attivare, entro il mese di ottobre 2018, un tavolo tecnico finalizzato ad avviare un confronto tra tutti i soggetti interessati (uffici regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni, ARPAT, ATO, gestori), al fine di valutare le criticità segnalate e chiarire le modalità di determinazione dell'indice respirometrico dinamico, sia per gli impianti di trattamento meccanico biologico sia per l'attività di smaltimento a discarica.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della lr 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENATA LAURA CASELLI

IL DIRETTORE
EDO BERNINI